

CONVENZIONE

Tra

il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona (di seguito il "Dipartimento"), con sede in Verona, Via C. Montanari n. 9, 37122 Verona, c.f. 93009870234, p. IVA 01541040232, rappresentato dal suo Direttore *pro tempore*, prof.ssa Donata Gottardi, nata a Verona il 17.10.1950, che sottoscrive il presente atto per conto del Centro Studi sul Nuovo Diritto Societario;


e

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona (di seguito "Ordine"), con sede in Verona, Via Tezone, 5, p. C.F.80020400232, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Prof. Dott. Giovanni Battista Alberti, nato a Legnago (Verona), il 02.04.1941

- d'ora innanzi, congiuntamente, le "Parti" -

Premesso che

- a) la cooperazione tra l'Università e il mondo imprenditoriale può offrire un contributo rilevante alla crescita economica del Paese e, nel contempo, allo sviluppo della ricerca di base ed applicata ed all'innovazione del sistema delle imprese, in particolare tramite l'incentivazione e la qualificazione delle attività formative, di ricerca e di innovazione effettuate a beneficio sia dell'ambito universitario che dell'ambito produttivo nazionale;
- b) al fine di attuare le proprie finalità statutarie di promozione e di diffusione sul territorio delle conoscenze scientifiche di base ed applicate, l'Università di Verona mette in atto forme di collaborazione con Istituzioni pubbliche e private;
- c) l'Ordine promuove la diffusione della cultura giuridica, economica-aziendale e d'impresa presso i propri iscritti, offrendo loro, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti particolarmente qualificati, servizi a favore degli esercenti la professione di dottore commercialista, esperto contabile e di revisore legale al fine di favorire l'evoluzione della categoria (di seguito "Professionisti");
- d) nel Dipartimento di Scienze Giuridiche opera il Centro Studi sul Nuovo Diritto Societario, la cui finalità è costituita, tra l'altro, dall'obiettivo della diffusione sul territorio della cultura giuridica d'impresa e, in tale contesto, dello svolgimento di attività di ricerca anche applicata, di studio e di indagine, nonché di consulenza nel settore del diritto commerciale, offrendo a tal fine servizi ad enti o imprese, singole o



associate;

- e) il Centro Studi sul Nuovo Diritto Societario, nelle persone del prof. Giovanni Meruzzi (Professore Associato di Diritto Commerciale) del dott. Paolo Butturini (Ricercatore di Diritto Commerciale) e dei dott. Andrea Caprara ed Alessandra Zanardo (Assegnisti di ricerca di Diritto Commerciale) (di seguito il "*Gruppo di Ricerca*") opera nella ricerca relativa ai temi connessi allo sviluppo e alla promozione della cultura giuridica d'impresa, con particolare riferimento ai profili legati alle reti di imprese e alla progettazione e costituzione dei contratti di rete, intesi come strumento di sviluppo dell'attività d'impresa;
- f) in particolare, è in fase di svolgimento il progetto di ricerca "Le reti di imprese tra crisi e sviluppo", coordinato dal prof. Giovanni Meruzzi e finanziato con i fondi FSE della Regione Veneto, avente ad oggetto l'analisi del contratto di rete, visto come strumento istituzionale di sviluppo dell'attività d'impresa e di agevolazione nell'accesso al credito delle imprese;
- g) l'Ordine ha manifestato il suo interesse verso le competenze maturate in seno al Gruppo di Ricerca per supportare l'attività di progettazione e realizzazione, da parte dei Professionisti, di specifiche reti di imprese, nonché per l'ottimizzazione dei profili giuridici relativi alle reti di imprese già sviluppate o in corso di sviluppo da parte delle imprese clienti dei Professionisti. Tale attività è considerata dal Dipartimento e dall'Ordine come di particolare valore e rilevanza, in quanto consente da un lato ai Professionisti di beneficiare direttamente, in termini di ricerca applicata, dei risultati teorici e tecnico-operativi già acquisiti dal Gruppo di Ricerca, dall'altro allo stesso Gruppo di Ricerca di implementare e perfezionare tali risultati tramite l'applicazione concreta e l'elaborazione operativa. In quanto svolta a beneficio esclusivo dei Professionisti iscritti all'Ordine, tutti gli oneri previsti dal presente contratto (di seguito il "*Contratto*") sono ad esclusivo carico dei Professionisti che hanno chiesto di fruire della consulenza (di seguito i "*Professionisti beneficiari*") del Gruppo di ricerca;
- h) l'attività oggetto del Contratto è complementare e in ogni caso funzionale alle attività di ricerca svolte del Gruppo di Ricerca e non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca svolte dai relativi componenti a favore dell'Ateneo.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Individuazione delle parti e valore delle premesse e delle definizioni.

1.1- L'individuazione delle Parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del Contratto.

1.2- I vocaboli utilizzati con la lettera maiuscola iniziale assumono il significato che ad essi è attribuito dalle Parti nel Contratto.



Art. 2 - Oggetto del Contratto.

2.1- Con la stipulazione del Contratto il Dipartimento si impegna nei confronti dell'Ordine, per il tramite dei componenti del Gruppo di Ricerca, ad offrire ai Professionisti beneficiari, su richiesta dei medesimi, l'attività di ricerca applicata e di consulenza come definita nelle premesse, ed avente ad oggetto lo studio di specifiche problematiche relative alla conclusione ed esecuzione dei contratti di rete di imprese, come definiti dall'art. 3, c. 4^{ter} e ss., della L. 33/2009, di conversione del D.L. 5/2009 e s.m.i.

2.2- In particolare il Dipartimento si obbliga a collaborare, per il tramite dei componenti del Gruppo di Ricerca, offrendo ai Professionisti beneficiari l'attività di progettazione e di redazione di contratti di rete o, qualora tali contratti siano già stati stipulati, di analisi giuridica dei relativi contenuti.

2.3- In tale contesto il Dipartimento si obbliga in particolare a collaborare, tramite i componenti del Gruppo di Ricerca, offrendo ai Professionisti beneficiari i seguenti servizi:

- a) studio e analisi preliminare delle problematiche connesse alla progettazione e alla stesura di singoli contratti di rete;
- b) supporto tecnico-scientifico ed operativo alla stesura dei medesimi e/o alla revisione di contratti di rete già conclusi;
- c) attività di approfondimento e di ricerca su specifiche questioni operative concernenti le reti di imprese.

2.4- Ai fini della miglior attuazione del Contratto l'Ordine si impegna a darne la massima diffusione e a promuoverne la conoscenza presso i Professionisti.

2.5- Le Parti dichiarano sin d'ora la reciproca disponibilità, in relazione ai temi e alle problematiche operative che possano derivare dall'esecuzione del Contratto, a incontrarsi presso la sede del Centro Studi sul Nuovo Diritto Societario o presso altro luogo scelto di comune accordo con i Professionisti beneficiari.

Art. 3 - Durata.

3.1- Il Contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2012, a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti. Decorso tale termine esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, salva dichiarazione di recesso che ciascuna delle Parti potrà effettuare secondo le modalità previste dall'art. 12 del Contratto.

3.2- In ogni caso le Parti si impegnano sin d'ora a portare a completa esecuzione i progetti già avviati alla data di estinzione del rapporto.

Art. 4 - Programma temporale delle attività.

4.1- Le Parti convengono che il Dipartimento, tramite l'attività del Gruppo di Ricerca, fornirà ai Professionisti beneficiari le prestazioni di cui al precedente art. 2 secondo i tempi dipendenti dalla natura e dalla complessità dei servizi richiesti, ove necessario concordati tra le Parti in relazione alla specifica attività svolta ed alle esigenze operative evidenziate dai Professionisti beneficiari.

4.2- Il Dipartimento si impegna, tramite i componenti del Gruppo di Ricerca di volta in volta coinvolti, a comunicare tempestivamente ai Professionisti beneficiari i tempi stimati



per la prestazione del servizio richiesto.

Art. 5 – Responsabili dell'esecuzione del Contratto.

5.1- Il Dipartimento designa quale responsabile dell'attività di cui al presente Contratto il prof. Giovanni Meruzzi, quale Componente del Centro Studi sul Nuovo diritto societario.

5.2- L'Ordine, al fine di assicurare la migliore esecuzione del presente atto, designa quale proprio referente il Dott. Alberto Righini.

5.3- La sostituzione, da parte del Dipartimento, del responsabile scientifico dell'attività, nonché la modifica della composizione del Gruppo di Ricerca dovranno essere preventivamente approvati dall'Ordine. La sostituzione del referente da parte dell'Ordine dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto dallo stesso Ordine al Dipartimento.

Art. 6 - Compenso.

6.1- Per l'attività svolta dal Gruppo di Ricerca in esecuzione del Contratto il Dipartimento avrà diritto ad esigere dai Professionisti beneficiari un compenso convenzionato, a orario o a prestazione, concordato di comune accordo con gli stessi Professionisti beneficiari e determinato, in alternativa, come segue:

- a) compenso orario: calcolato per ora-uomo impiegata nell'esecuzione dell'incarico, oltre ad IVA ed eventuali accessori come per legge, secondo i seguenti *rate* orari:
 - Prof. Giovanni Meruzzi (responsabile scientifico dell'attività): € 130,00=;
 - Dott. Paolo Butturini (ricercatore universitario): € 100,00=;
 - Dott. Andrea Caprara e Alessandra Zanardo (assegnisti di ricerca): € 90,00=;
- b) compenso a forfait: importo determinato di volta in volta in misura fissa tra le Parti al momento di inizio della prestazione, oltre ad IVA ed eventuali accessori come per legge;
- c) compenso a prestazione: importo determinato secondo i criteri previsti dalla Tariffa Nazionale Forense (TNF) per la prestazione dell'attività di consulenza in materia contrattuale e con applicazione di tariffa concordata in relazione alla complessità dell'attività e, in ogni caso, non superiore all'intermedio tra il minimo ed il massimo di tariffa previsto dal TNF, oltre ad IVA ed eventuali accessori come per legge.

Le somme indicate sono comprensive di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

6.2- Attesa la particolare natura dell'attività prestata i compensi per l'attività svolta dal Gruppo di Ricerca, determinati di comune accordo con i Professionisti beneficiari, saranno direttamente liquidati dagli stessi Professionisti beneficiari secondo le modalità di volta in volta concordate. Il Dipartimento provvederà a tale impegno per il tramite del responsabile scientifico dell'attività.

6.3- Gli introiti derivanti al Dipartimento dall'esecuzione del Contratto, detratti gli eventuali oneri previsti dalla legge, dallo Statuto dell'Università di Verona e dai relativi atti di organizzazione interna a favore delle strutture centrali di Ateneo, saranno posti a disposizione del Centro Studi per il Nuovo Diritto Societario per la remunerazione dell'attività prestata dal Gruppo di Ricerca e per il perseguimento delle finalità istituzionali del Centro.

6.4- Il compenso relativo alla singola prestazione rientrante nell'ambito operativo del



Contratto sarà preventivamente determinato, di comune intesa, dai Professionisti beneficiari e, per conto del Dipartimento, dal responsabile scientifico dell'attività con le seguenti modalità:

- a richiesta dei Professionisti beneficiari il responsabile scientifico dell'attività darà luogo, previo eventuale incontro con gli utenti finali, ad una preliminare valutazione delle loro esigenze, dei tempi ritenuti necessari all'effettuazione della prestazione e della complessità della prestazione richiesta;
- il predetto incontro preliminare potrà avvenire presso la sede del Centro Studi sul Nuovo Diritto Societario o presso altro luogo scelto di comune accordo. Nessun compenso sarà dovuto per tale incontro, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute;
- sulla base delle risultanze emerse nel corso dell'incontro preliminare e di eventuali integrazioni successive, il responsabile scientifico dell'attività provvederà a redigere un apposito preventivo di spesa, contenente l'indicazione dei tempi stimati per l'esecuzione della prestazione e dei compensi richiesti;
- il preventivo dovrà essere inviato ai Professionisti beneficiari per l'accettazione;
- se accettato dai Professionisti beneficiari, il preventivo dovrà essere sottoscritto o restituito al responsabile scientifico dell'attività.

Art. 7 - Modalità di pagamento.

7.1- Gli importi definiti secondo quanto previsto dall'art. 6 saranno versati al Dipartimento secondo le tempistiche e con le modalità concordate con i Professionisti beneficiari a da queste approvate.

7.2- I versamenti dovranno essere effettuati sul c/c n. 11073 – IBAN: IT23Q0518811701000000011073, intestato all'Università di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche, presso Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero, Piazza Nogara n. 2 - Verona, e dovranno indicare nella causale il Contratto.

7.3- Il Dipartimento rilascerà regolare fattura a pagamento ricevuto.

Art. 8 - Utilizzo di attrezzature.


8.1- Qualora l'attività oggetto del Contratto dovesse richiedere l'utilizzo di spazi o di attrezzature di proprietà dei Professionisti beneficiari, questi saranno concessi in uso al Dipartimento, nelle persone dei componenti del Gruppo di Ricerca, per la durata del Contratto e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività in esso previste.

Art. 9 - Riservatezza.

9.1- Le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che, in occasione dell'esecuzione del Contratto, i Professionisti beneficiari metteranno a disposizione dell'Università saranno trattate dal Gruppo di Ricerca come materiale riservato e non potranno essere portati a conoscenza di terzi se non con la preventiva autorizzazione dei soggetti coinvolti.

Art. 10 - Proprietà dei risultati e loro pubblicazione.

10.1- Le relazioni e/o i risultati dell'attività del Contratto potranno essere utilizzati dalle



Parti ai fini di pubblicazione scientifica, salvo che non vi ostino ragioni inerenti al regime di segreto o di tutela della proprietà intellettuale. L'accertamento di queste ragioni e il conseguente rilascio o diniego dell'autorizzazione alla pubblicazione andrà assunto di comune accordo dai responsabili delle Parti, eventualmente sentiti i Professionisti beneficiari.

10.2- Salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è esclusa l'utilizzazione a scopi commerciali dei risultati della Ricerca, del nome o del logo dell'Università.

10.3- I risultati della ricerca conseguenti all'attuazione del Contratto sono di esclusiva proprietà dei membri del Gruppo di Ricerca che hanno partecipato alla loro realizzazione.

10.4- Nel fare riferimento alle attività svolte e ai risultati ottenuti nell'ambito del presente Contratto, l'Ordine avrà l'obbligo di citare il Dipartimento e il nome del responsabile scientifico dell'attività.

Art. 11 - Responsabilità e rischi.

11.1- L'Ordine è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale del Dipartimento impiegato nell'attività di ricerca in oggetto, a meno che tali danni non siano riconducibili a una condotta colpevole dello stesso Ordine.

11.2- Il Dipartimento provvederà a proprie spese, ove necessario, alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che partecipi alle attività oggetto del Contratto.

11.3- I Professionisti beneficiari provvederanno a proprie spese alla eventuale copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che, per le attività oggetto del Contratto, si trovasse ad operare nelle strutture del Dipartimento.

Art. 12 – Recesso.

12.1- Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Contratto in ogni tempo, dandone comunicazione all'altra parte con un preavviso di 3 (tre) mesi mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

12.3- E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dell'art. 3 del Contratto.

Art. 13 - Spese contrattuali.

13.1- Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto sono a carico dell'Ordine.

Art. 14 - Oneri fiscali.

14.1- Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

14.2- L'imposta di bollo è a carico dell'Ordine.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali.

15.1- Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, l'Ordine presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al Contratto, nonché per fini statistici.



Art. 16 - Risoluzione delle controversie.

16.1- Le Parti si impegnano sin d'ora a definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse tra loro sorgere dalla esecuzione o dall'interpretazione del presente atto.

16.2- Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ogni controversia sorta in relazione alla stipulazione o all'esecuzione del Contratto sarà risolta mediante arbitrato rituale, ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c. L'arbitrato avrà sede a Verona.

16.3- La controversia sarà decisa da un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Verona.

Verona, li**21 SET. 2011**.....

Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Verona
Giuridiche

Il Presidente
Prof. Dott. Giovanni Battista Alberti

Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Scienze

Il Direttore
Prof.ssa Donata Gottardi